Ordinanza, Tribunale di Tempio Pausania, Pres. Cecilia Marino, del 12/10/2023

II TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA Sezione civile

riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg. Dott.ssa Cecilia Marino Presidente rei. Dott. Claudio Cozzella Giudice Dott.ssa Eleonora Carsana Giudice ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella procedura di reclamo n. xxx del 2023 VG promossa da

SOCIETA' RECLAMANTE con la costituzione di

e di

CREDITORI

PREMESSO

In data 06 giugno 2023, la società reclamante, quale imprenditore commerciale, ha depositato presso la piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio di Sassari un'istanza per la nomina di un esperto indipendente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. Del D. Lgs 14/2019. In tale contesto, l'istante, al fine di agevolmente condurre le trattative con i propri creditori e, così, raggiungere con i medesimi un accordo finalizzato alla risoluzione della crisi imprenditoriale che la riguarda, ha richiesto l'adozione delle misure protettive, ai sensi e per gli effetti degli art. 18 e sgg D. L.gs 14/2019. In data 16 giugno 2023, la Camera di Commercio ha nominato il dott. omissis quale esperto indipendente in possesso dei requisiti di legge che ha accettato l'incarico in data 20 giugno 2023.

Il Registro delle Imprese ha pubblicato l'istanza per la richiesta delle misure protettive, dandone comunicazione all'esponente in data 22 giugno 2023.

Nella stessa data l'impresa chiedeva la conferma delle misure protettive.

A seguito di istruttoria effettuata previa convocazione dei creditori, secondo gli specifici provvedimenti dati in merito, in data 8/8/2023 il giudice rigettava la domanda e per l'effetto revocava le misure protettive.

proponeva reclamo e si costituivano in cause le parti sopra indicate.

Ritiene il Collegio che il reclamo debba essere accolto.

Con riferimento alla tematica giuridica ampiamente trattata in causa, il Collegio ritiene di aderire alla tesi che ammette l'imprenditore alla composizione negoziata della crisi anche nell'ipotesi in cui sia stata presentata antecedentemente nei confronti dello stesso domanda di liquidazione giudiziale (secondo le motivazione di Tribunale di Bologna 23.6.2023 agli atti, che si intende integralmente riportata), in ragione di una interpretazione sistematica e teleologica dell'art. 25 quinquies cci, in ragione del favor del legislatore per la soluzione negoziata della crisi e dei principi espressi dalla Direttiva Insolvency.

Non si condivide quanto affermato dai creditori costituiti circa la mancanza di ogni prospettiva di risanamento.

L'esperto dott. nella propria relazione del 25 settembre 2023, premesso di avere riscontrato una chiusura da parte dei creditori, tuttavia ritiene infatti possibile una prospettiva di risanamento e così conclude: "iv)Sul più idoneo strumento di regolazione della crisi In considerazione di quanto sopra, lo scrivente ritiene che il risanamento dell'impresa possa essere perseguito non ricorrendo ad un esito stragiudiziale della composizione negoziata (art. 23, primo comma, CCII), bensì mediante il ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi, ciò anche tenuto conto della necessità di ottenere una riduzione dell'esposizione erariale, che è consentita soltanto con un accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII) o con il concordato preventivo (artt. 87 e ss CCII). In particolare, il percorso della composizione negoziata consente di ottenere dei benefici in termini numero di creditori aderenti per giungere all'estensione, forzata degli effetti dell'accordo stipulato con i creditori aderenti, ai sensi dell'art. 61 CCII (Accordi ad efficacia estesa). Pertanto, una soluzione percorribile, potrebbe essere l'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, beneficiando delle agevolazioni derivanti dalla composizione negoziata, accompagnata da una transazione fiscale e contributiva. In alternativa, la Società potrebbe perseguire il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, ovvero, *in extrema ratio*, un concordato preventivo. "



Ordinanza, Tribunale di Tempio Pausania, Pres. Cecilia Marino, del 12/10/2023

Il dott. omissis all'udienza del 5 ottobre 2023 ha ancora dichiarato di avere riscontrato un'azienda funzionante ed efficiente e che l'autorizzazione ricevuta per installare ombrelloni e gazebo ne aumenta le potenzialità dando ulteriore liquidità con un aumento di ricavi intorno ai 700.000-1.000.000 annuali. Il dott. ha anche affermato che vi sono due banche disponibili a finanziare per circa 15 milioni di euro, ma che accettano di fare questo all'interno di una procedura garantita.

Ritiene il Tribunale, alla luce delle dichiarazioni rese dall'esperto ritiene che vi sono le condizioni per la conferma delle misure.

Le spese legali sono compensate stante la natura controversa della questione giuridica trattata.

P.Q.M.

in riforma del provvedimento del 2 agosto 2023, conferma le misure protettive disponendo che: non possa essere pronunciata sentenza di liquidazione giudiziale;

i creditori non possano acquisire diritti di prelazione (se non concordati con il debitore) ovvero iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

i creditori non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possano anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto con applicazione delle misure protettive;

dispone che la durata delle misure sia di 120 giorni;

spese legali integralmente compensate;

dispone la comunicazione del presente decreto alle parti costituite, all'esperto, nonché al registro delle imprese per la relativa pubblicazione.

Così deciso in videoconferenza nella Camera di consiglio del 12/10/2023

Il Presidente